PROVINCIA DELL'AQUILA

CONTRATTO DI CONCESSIONE

SERVIZIO DI ACCERTAMENTO DOCUMENTALE ED ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI NELLA PROVINCIA DELL'AQUILA: LEGGE 10/1991, D.LGS 192/2005 E SS.MM.II., LR 18/2015, REGOLAMENTO REGIONALE EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO N. 2 DEL 31.07.2020.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno _____, il giorno _____del mese di _____, in L'Aquila, negli uffici dell'Amministrazione Provinciale in via _____, dinanzi a me, dott. …… , Segretario Generale dell'Amministrazione, autorizzato a rogare, nell'interesse della Provincia, gli atti in forma pubblica amministrativa (Art. 97 – comma 4 - lettera c – D.Lgs. 267/2000), sono comparsi, , i Signori:

a) ……

…….. nato a ……il …….. il quale, in forza dell'art. 71 del vigente regolamento per la disciplina dei contratti e giusta …….. dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Provincia di L'Aquila, codice fiscale 80002370668, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente del Settore Territorio e Urbanistica , domiciliato nella sede dell'Ente, di seguito

nel presente atto denominato semplicemente *"Provincia"*.

b) ……. nato a …….. il ……, residente in ……. via……, in qualità di …… della Società …… con sede in ……, via ……. codice fiscale ……. partita IVA……..iscritta al N…….. del Registro delle imprese della C.C.I.A.A. di……., di seguito nel presente atto denominato semplicemente *"Esecutore"*;

I comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale Rogante sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni, con il mio consenso e mi richiedono di ricevere il presente atto con il quale:

PREMESSO

- Che con Determinazione Dirigenziale a contrarre n. … del …… è stata indetta apposita procedura di gara aperta, per l'affidamento in concessione del servizio in oggetto, ai sensi del disposto degli artt. 179 comma 3 e 183 comma 15 (finanza di progetto), con applicazione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 e dell'art. 183 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. (CIG: 9720542D0);

- Che con la stessa Determinazione Dirigenziale n. ….. del … sono stati approvati il Bando di Gara, il Disciplinare, il Capitolato Speciale D'Appalto, lo schema di domanda di partecipazione e schema di Contratto;

- Che il Bando di Gara è stato pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. …….. del ……, sul quotidiano nazionale ……. edizione del ……, sul quotidiano locale edizione del ……..;

- Che il Bando e relativi allegati sono stati altresì pubblicati sul profilo del committente dal …. al ….;

- Che con Determinazione Dirigenziale n° …….... del …….. , esecutiva, è stato aggiudicato alla ditta …….. il "Servizio di accertamento documentale ed ispezione degli impianti termici: Legge 10/1991, D.Lgs 192/2005 e ss.mm.ii., L.R. 18/2015, Regolamento Regionale emanato con Decreto del Presidente della Regione Abruzzo n. 2 del 31.07.2020 " ai sensi del combinato disposto degli artt. 179 comma 3 e 183 comma 15 (finanza di progetto) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. giusta verbali della Commissione di gara n. _____con rinvio degli effetti alla conclusione, con esito favorevole, delle verifiche dei requisiti;

- Che l'aggiudicazione è divenuta efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e con Determinazione Dirigenziale n° …….... del …….. , esecutiva, se ne è dato atto;

- Che gli articoli del presente contratto di concessione sono da considerarsi Condizioni Particolari predisposte dalla Provincia, nonché parte integrante e sostanziale delle condizioni generali applicabili al contratto di cui al Bando di Gara;

- Che la ditta …… ha firmato per accettazione il patto di integrità in materia di contratti pubblici approvato con Decreto Presidenziale n. 44 del 01.01.2015;

- Che l'Esecutore, il Dirigente del Settore nonché il Responsabile Unico del Procedimento hanno reso le dichiarazioni depositate agli atti, di cui al piano triennale anti corruzione della Provincia dell'Aquila approvato con Deliberazione di C.P. n. 09 del 30.01.2014 in attuazione della Legge n. 190/2012;

- Che ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 252 del 1998, rilasciata in data……. al numero …… della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ……., ai sensi dell'articolo 6 del citato D.P.R.. (ovvero) alla comunicazione in via telematica pervenuta in data ……., numero…….. e archiviata al protocollo informatico della Provincia alla posizione numero …….. trasmessa dalla Prefettura di L'Aquila, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 252 del 1998 (ovvero) alla comunicazione rilasciata in data…… al numero ……. dalla Prefettura di L'Aquila, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. n. 252 del 1998;

- Che è stato acquisito apposito documento di Regolarità contributiva prot. n. ….. con scadenza il …….;

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

La presente narrativa viene riconosciuta dai contraenti come parte integrante del presente contratto.

ART. 1) OGGETTO DEL CONTRATTO

La Provincia concede all'esecutore, che accetta senza riserva alcuna, il *"Servizio di accertamento documentale ed ispezione degli impianti termici: Legge 10/1991, D.Lgs 192/2005 e ss.mm.ii., L.R. 18/2015, Regolamento Regionale emanato con Decreto del Presidente della Regione Abruzzo n. 2 del 31.07.2020 ".*

L'esecutore si impegna ad effettuare il servizio alle condizioni di cui al presente Contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto, visionato ed accettato integralmente.

È materialmente allegato al presente contratto copia del Capitolato Speciale d'appalto (All. A).

ART. 2) NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

La concessione viene concessa ed accettata sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, visionato ed accettato integralmente, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 3) AMMONTARE DEL CONTRATTO

L'importo contrattuale ammonta ad Euro € 3.190.279,13 (diconsi euro tremilionicentonovantamiladuecentosettantanove/13/00) al netto dell'IVA.

L'importo è interamente coperto dagli introiti derivanti dall'acquisto dei

bollini e delle ispezioni a carico degli utenti e le cui tariffe, fisse e inderogabili, sono fissate all'art. 19 comma del Capitolato Speciale D'Appalto.

ART. 4) INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi delle tariffe e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile .

ART.5) PAGAMENTI DEL CANONE CONCESSORIO E MAGGIORE AGGIO

1. L'esecutore è tenuto a trasferire, mediante rate mensili semestrali, entro il 30 giugno e 31 dicembre dell'anno in corso, l'importo ammontante ciascuna ad € _____ in favore della Provincia dell'Aquila quale canone della concessione stabilito dal bando di gara in € _____;
2. L'esecutore è tenuto altresì, qualora il ricavo delle certificazioni superi l'importo previsto nel PEF (per ciascun biennio), a versare in favore della Provincia dell'Aquila un aggio aggiuntivo pari al 15% del maggior ricavo, da versare entro il semestre dell'anno successivo alla scadenza del biennio.

ART. 6) DURATA DEL CONTRATTO

1. La durata del servizio è stabilita in 6 anni (72 mesi), con decorrenza dalla data odierna o dalla consegna anticipata del servizio nelle more della stipula contrattuale occorsa il _____.

2. La Provincia, sulla base di motivate esigenze di servizio e ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs 50.2016, si riserva sin d'ora la facoltà di

richiedere all'esecutore lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente contratto, agli stessi prezzi, patti e condizioni, per il tempo necessario all'individuazione del nuovo affidatario e comunque non oltre 12 mesi dalla scadenza contrattuale. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni contrattuali, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo.

3. Rimane in ogni caso fermo quanto previsto dal comma 12 dell'art. 106 del Codice.

ART. 7) ATTIVITÀ A CARICO DELL'ESECUTORE

1. L'esecutore si impegna allo svolgimento del servizio in conformità alle norme nazionali e regionali vigenti e al Regolamento Provinciale approvato con Deliberazione di C.P. n. 05 del 10.02.2023;
2. L'esecutore svolge le attività di accertamento documentale e delle ispezioni degli impianti con relativa assunzione di responsabilità sulla attività di controllo svolte;
3. L'esecutore assume l'obbligo al termine di ogni anno ed al termine della concessione di consegnare alla Provincia la banca dati aggiornata. L'esecutore si impegna altresì, al termine della concessione, a cedere il software di gestione con il patrimonio di dati inseriti, che diventerà proprietà esclusiva della Provincia stessa.

ART. 8) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora nei confronti dell'esecutore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di

prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Provincia, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento valuta, in relazione allo stato della fornitura e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità della stessa, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto. Nel caso di risoluzione, l'esecutore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

L'esecutore è sempre tenuto al risarcimento dei danni subiti dalla Provincia.

L'assunzione dell'affidamento di cui al presente Contratto implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza di tutte le norme generali e particolari, di tutte le condizioni che la regolano e di tutte le circostanze che possono influire sul giudizio dello stesso circa la convenienza di assumere la gestione del servizio sulla base delle condizioni offerte, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l'aumento dei costi per l'applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi genere o di qualsiasi circostanza sfavorevole possa verificarsi dopo l'aggiudicazione. Il Concessionario dichiara di applicare ai propri dipendenti il vigente Contratto Collettivo per i lavoratori dipendenti e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali, previsti dalle leggi e dai contratti.

Il concessionario è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Il concessionario è tenuto a consegnare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo una copia del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R 16.04.2013, n. 62 e una copia del Codice di Condotta dei dipendenti della Provincia dell'Aquila, pubblicati entrambi sul sito istituzionale.

In caso di violazione degli obblighi derivanti dai suddetti codici di comportamento verrà avviato procedimento per la risoluzione contrattuale. A tal fine il Dirigente del competente Settore dovrà provvedere alla contestazione all'appaltatore dell'obbligo violato, assegnando un termine perentorio di giorni quindici per la presentazione delle giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine ovvero nel caso le giustificazioni prodotte non siano ritenute idonee, il Dirigente del Settore competente dispone con propria determinazione la risoluzione del rapporto contrattuale.

ART. 9) GARANZIA FIDEJUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA E ALTRE GARANZIE

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'esecutore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante contanti o titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso la Sezione di Tesoreria Provinciale di……..o presso le

aziende di credito autorizzato o mediante "polizza assicurativa" ovvero "fideiussione bancaria" numero …… in data…….. rilasciata dalla società/dall'istituto …… agenzia/filiale di ……. per l'importo di Euro ……pari al 10% dell'importo del presente contratto.

Le citate garanzie sono parti integranti del contratto anche se non materialmente allegate.

2. La Provincia:

a) ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore;

b) può richiedere all'esecutore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, si applica quanto previsto al successivo art. 12.

3. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Provincia abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

4. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente centottanta giorni dopo l'attestazione di regolare esecuzione.

5. L'esecutore è tenuto altresì a prestare le seguenti garanzie:

a) Cauzione, di cui all'art. 183 c. 13 del Codice, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione del servizio, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità

di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016;

b) Polizza assicurativa di responsabilità civile adeguata di cui all'art. 20 c.10 del Regolamento regionale con un massimale pari a € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00);

ART. 10) SUBAPPALTO

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

ART. 11) CESSIONE DEL CORRISPETTIVO D'APPALTO

1. La cessione dei crediti vantati nei confronti della Provincia a titolo di corrispettivo può essere effettuata dall'esecutore a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
2. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla Provincia.
3. La cessione del credito da corrispettivo è efficace ed opponibile alla Provincia qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica di cui al comma 2.
4. La Provincia riconosce la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.
5. In ogni caso, la Provincia può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto.
6. In caso di cessione del corrispettivo successivamente alla stipula del presente atto l'esecutore deve indicare con precisione le generalità del

cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

ART. 12) PENALI

1. In caso di inadempienza contrattuale sarà applicata una penale da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 1.000,00, previa formale contestazione entro sette giorni dall'inadempimento. In ogni caso l'esecutore è tenuto a fornire giustificazioni entro trenta giorni dalla contestazione;
2. In caso di inadempienza grave non giustificata, fatto salvo quanto previsto al comma precedente, la Provincia può procedere alla risoluzione contrattuale previa diffida entro sette giorni dall'inadempimento. Restano ferme le cause e procedure di risoluzione contrattuale previste dall'art. 108 del D.Lgs n. 50/2016.
3. Qualora l'esecutore non provveda entro trenta giorni del versamento della penale, la Provincia provvede al recupero delle somme incamerando quota della cauzione dell'art.8. In tal caso la cauzione dovrà essere reintegrata entro trenta giorni.

ART. 13) CONTROVERSIE

1. Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto si elegge come competente il Foro dell'Aquila.

ART. 14) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'esecutore, a pena di nullità del presente atto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3, comma 1 della legge 13/08/2010 n. 136 *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"* e

successive modifiche

2. Il presente contratto si intende espressamente risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., o con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

ART. 15) SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'esecutore. Ai fini fiscali si dichiara che le forniture di cui al presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131. 3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Provincia.

L'esecutore elegge il proprio domicilio presso _____;

ART. 16) PROTEZIONE DATI PERSONALI

L'Appaltatore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) (Rif. nota del 02.04.2019 – prot. n. 19515).

L'Appaltatore sarà nominato Responsabile Esterno del Trattamento dei dati Personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2017/679 mediante la redazione e la sottoscrizione di uno specifico atto.

La Provincia, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo

svolgimento delle funzioni istituzionali, così come stabilito dall'art. 18 del citato decreto legislativo.

ART. 17) CONFLITTO DI INTERESSI

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs.n.165/2001, il concessionario, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

E richiesto, io Segretario rogante, ho ricevuto quest'atto, scritto con mezzo elettronico da persona di fiducia, del quale ha dato lettura alle parti, ad eccezione degli allegati, per espressa dispensa avutane dalle stesse parti, che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione, con me Segretario, lo sottoscrivono. Consta di ……. Fogli.
La Provincia nella persona dell'Ing. ……, in premessa identificato nella qualità di Dirigente del Settore Territorio e Urbanistica.

L'Esecutore nella persona del ……. sopra identificato in qualità di …….. della ditta ……

Il Segretario Generale dott.ssa ……...dopo le parti ….